

AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 9/2014

del 14 marzo 2014

- 1) Trattamento contabile delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia nei bilanci dei partecipanti
- 2) Banca d'Italia: pubblicata la Comunicazione dell'11 marzo 2014 in materia di bilancio e segnalazioni di vigilanza
- 3) Adeguata verifica della clientela: dall'UIF le nuove istruzioni per le operazioni di restituzione dei fondi al cliente
- 4) Ivass: lettera al mercato avente ad oggetto la stima della riduzione degli oneri per sinistri derivante dall'accertamento di frodi.
- 5) Codice del consumo: sulla Gazzetta Ufficiale le modifiche in attuazione della Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori.

1) TRATTAMENTO CONTABILE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DELLA BANCA D'ITALIA NEI BILANCI DEI PARTECIPANTI.

Con comunicato stampa congiunto in data 11 marzo 2014, Banca d'Italia, Consob e Ivass hanno fornito alcune indicazioni in merito al trattamento contabile da adottare con riferimento alla contabilizzazione delle quote possedute in Banca d'Italia a seguito dell'adozione del Decreto Legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014, n. 5 (recante numerose novità nella disciplina del capitale della Banca d'Italia) e delle modifiche apportate allo statuto della Banca d'Italia dall'Assemblea Straordinaria dei Partecipanti del 23 dicembre 2013 e approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2013.

Al riguardo, tenuto conto che sul trattamento contabile da adottare nei bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) relativi all'esercizio 2013 sono in corso approfondimenti presso sedi internazionali, le Autorità hanno richiamato l'attenzione sulla necessità che gli amministratori delle società detentrici delle quote Banca d'Italia adottino, in sede di approvazione del bilancio 2013, modalità di contabilizzazione che tengano conto di quanto disposto dal Decreto Legge 133/2013, così come convertito nella Legge 5/2014, nel rispetto dei principi contabili internazionali e avvalendosi del complessivo quadro informativo disponibile e che, in considerazione della particolare delicatezza della materia, le società forniscano nella nota integrativa del bilancio la più completa informativa al riguardo.

Per completezza si segnala che il tema è stato affrontato anche dalla Consob con comunicazione n. DIE/0018881 del 10 marzo 2014, a mezzo della quale, nel rispondere al quesito di una società in merito al trattamento contabile della rivalutazione delle quote di Banca d'Italia, l'Autorità di Vigilanza si è espressa nel senso che gli amministratori adottino le modalità di contabilizzazione ritenute più appropriate a soddisfare gli IAS/IRFS e che, al tempo stesso, gli amministratori forniscano in bilancio la più completa informativa riguardo alle scelte contabili effettuate al fine di fornire un chiarimento utile al mercato in vista dell'approvazione dei bilanci di esercizio 2013.

2) BANCA D'ITALIA: PUBBLICATA LA COMUNICAZIONE DELL'11 MARZO 2014 IN MATERIA DI BILANCIO E SEGNALAZIONI DI VIGILANZA

Banca d'Italia ha pubblicato la "*Comunicazione dell'11 marzo 2014*" in materia di bilancio e segnalazioni di vigilanza, in cui ha affrontato i temi: (i) delle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, e (ii) dell'imposta sul trasferimento delle azioni e degli altri strumenti finanziari partecipativi (c.d. Tobin Tax).

Sotto il primo profilo, si evidenzia che - alla luce del Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 (CRR), in vigore dal 1° gennaio 2014 - le definizioni sulla qualità del credito di cui alle Circolari n. 272 *Matrice dei conti* e n. 148 *Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare* sono da intendersi modificate per la parte che disciplina le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate degli "intermediari standardizzati". In particolare, tali intermediari possono utilizzare l' "*approccio per singola transazione*" per le sole esposizioni verso soggetti *retail* (incluse le esposizioni verso soggetti *retail* garantite da immobili), mentre sono tenuti ad applicare l' "*approccio per singolo debitore*" alle rimanenti esposizioni (incluse le esposizioni verso soggetti non *retail* garantite da immobili). Tali modifiche decorrono dalle segnalazioni riferite al 31 marzo 2014.

Per quanto riguarda la Tobin Tax, con riferimento alle azioni e agli altri strumenti finanziari partecipativi classificati nel portafoglio "*Attività finanziarie disponibili per la vendita*", è stato chiarito che l'imposta in esame non rientri nella nozione di "costo di transazione" prevista dallo IAS 39 "*Financial Instruments: Recognition and Measurement*" e vada rilevata immediatamente in conto economico.

3) ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: DALL'UIF LE NUOVE ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DI RESTITUZIONE DEI FONDI AL CLIENTE

In data 10 marzo 2014 l'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia (UIF) ha pubblicato le nuove Istruzioni per la comunicazione delle operazioni di restituzione al cliente di fondi, strumenti e altre disponibilità finanziarie ai sensi dell'art. 23, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 231/2007 per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'art. 18, comma 1 del medesimo decreto.

Si ricorda che l'art. 23, comma 1-bis citato, infatti, prevede, infatti, che nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi già in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, gli enti o le persone soggetti al Decreto Legislativo 231/2007 restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità

finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso.

La comunicazione dell'operazione di restituzione ai sensi dell'art. 23, comma 1-bis, deve essere effettuata compilando il modulo "Comunicazione operazione di restituzione" disponibile nel sito internet della Banca d'Italia, sezione Unità di Informazione Finanziaria.

Nella stessa sezione è disponibile altresì il relativo manuale operativo.

4) IVASS: LETTERA AL MERCATO AVENTE AD OGGETTO LA STIMA DELLA RIDUZIONE DEGLI ONERI PER SINISTRI DERIVANTE DALL'ACCERTAMENTO DI FRODI.

Con lettera al mercato dell'11 marzo 2014, Ivass ha fornito delle indicazioni in merito alla stima circa la riduzione degli oneri per sinistri derivante dall'accertamento delle frodi, conseguente all'attività di controllo e di repressione delle frodi autonomamente svolta, che le imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri sono tenute ad indicare nella relazione o nella nota integrativa allegata al bilancio e a pubblicare sui propri siti internet o con altra idonea forma di diffusione.

Al riguardo, Ivass ha fornito indicazioni in merito alle modalità di trasmissione e di pubblicazione della stima nonché alle modalità di calcolo della stessa.

5) CODICE DEL CONSUMO: SULLA GAZZETTA UFFICIALE LE MODIFICHE IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/83/UE SUI DIRITTI DEI CONSUMATORI

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 58 dell'11 marzo 2014 è stato pubblicato il Decreto legislativo del 21 febbraio 2014, n. 14 recante «Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE (14G00033)».

L'art. 1, commi da 1 a 5 del menzionato d.lg. sostituisce gli articoli da 45 a 67 del capo I del titolo III della parte III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, apportando altresì ulteriori modifiche di coordinamento.

L'art. 1, commi 6 e 7 del menzionato d.lg. modifica l'art. 27 del Codice del consumo in relazione alla ripartizione – tra Autorità

garante della concorrenza e del mercato e le altre Autorità di regolazione – delle competenze ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta e in relazione agli importi delle sanzioni disposte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, apportando altresì ulteriori modifiche di coordinamento.

Le modifiche che l’art. 1, commi da 1 a 5, del menzionato d.lg. apporta al Codice del consumo entrano in vigore dal 13 giugno 2014 e si applicano ai contratti conclusi dopo tale data.